

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1303}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHIELON, GRUGNETTI, BONAFINI, FONTAN, FRO-
SIO RONCALLI, GILBERTI, HÜLLWECK, MALAN, MAL-
VESTITO, PIERGIORGIO MARTINELLI, RODEGHIERO**

Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto

Presentata il 22 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Periodicamente giungono agli onori della cronaca notizie di contribuenti (imprese o professionisti) sottoposti ad esosissimi procedimenti di recupero forzoso di imposte dirette, di IVA o di ritenute fiscali mai versate. Ciò che accomuna taluni di questi procedimenti è però un fatto clamoroso: i contribuenti in questione hanno versato sino all'ultima lira le imposte dovute, però le hanno affidate al loro consulente tributario che, alla prova dei fatti, si è rivelato un professionista disonesto, appropriandosi delle somme affidategli.

La disonestà umana è certamente un fatto ineliminabile al pari di qualsivoglia

altro vizio in tale ambito, tuttavia, giocano un ruolo non marginale altri fattori quali la complessità del sistema tributario, la mancanza di una chiara individuazione delle categorie professionali abilitate a prestare consulenza tributaria, la tardività e la scarsa incidenza percentuale dei controlli operati dagli organi preposti.

Nel contempo il contribuente in buona fede che, per plausibili ragioni, non sia in grado di eseguire sempre e personalmente tutti i versamenti di imposta (si pensi che l'imprenditore soggetto a IVA con un dipendente deve presentarsi almeno trentotto volte nel corso dell'anno agli sportelli bancari per essere in regola con i versa-

menti) deve avere almeno la diligenza di farsi rilasciare ogni volta dal professionista una ricevuta che attesti la consegna delle somme di denaro per il pagamento di una data imposta o ritenuta fiscale, e deve poi controllare gli avvenuti pagamenti. Ciò nonostante i raggiri si ripetono e, poiché il settore tributario è di una difficoltà estrema e per certi versi ineliminabile, il contribuente deve affidarsi ad un consulente: da qui la necessità di dare una soluzione normativa ai casi di contribuenti truffati senza colpe specifiche loro ascrivibili.

Il problema riveste una rilevanza sociale non di poco conto giacché simili eventi si producono per lo più in capo a piccole imprese o professionisti che, come è noto, costituiscono l'asse portante del nostro sistema economico. Tali soggetti non hanno né strutture né capitali idonei a fronteggiare le procedure di recupero forzoso delle imposte dolosamente non versate dal consulente; procedure nelle quali il contribuente è destinato a soccombere in quanto effettivamente il versamento di imposta, suo malgrado, non c'è stato. Se si pensa che in caso di mancato versamento dell'IVA le sanzioni previste vanno dal 200 per cento al 400 per cento, non è difficile immaginare le conseguenze irreparabili che si possono produrre sia sotto il profilo della prosecuzione dell'attività sia sotto il profilo dell'occupazione.

Bisogna anche considerare la figura del consulente tributario. Come è noto, il sistema attuale è strutturato in maniera tale che chiunque può prestare consulenza tributaria e ciò non può che essere dannoso per il cittadino, il quale deve sapere che ci sono professionisti iscritti nei relativi albi professionali, il cui ordinamento è disciplinato con legge dello Stato, che sono facilmente individuabili e che hanno tutto da perdere in caso di appropriazioni indebite delle somme affidate loro dai clienti, attraverso provvedimenti disciplinari che variano da un'immediata sospensione dall'esercizio della professione alla radiazione di diritto a condanna avvenuta in sede penale. Certo, come detto, il disonesto resta tale, ma ciò non è patrimonio esclusivo di

questa o quella categoria di lavoratori e si è dell'avviso che, con la presente proposta di legge, il fenomeno possa essere ridimensionato.

In ultimo è da ricordare come il legislatore, con l'articolo 62-bis della legge n. 413 del 1991, si era preoccupato del fenomeno introducendo una disciplina, peraltro con efficacia limitata nel tempo, assimilabile in buona sostanza a quella ora proposta.

Evidenti ragioni di giustizia, di interesse generale alla tutela delle piccole iniziative produttive e del terziario, dei relativi posti di lavoro, unite ad un costo nullo per l'erario che vede, al contrario, incentivate le possibilità di recupero delle imposte dirette, delle ritenute fiscali e dell'IVA a suo tempo non versate per fatto doloso di terzi, rendono necessaria l'introduzione definitiva nel nostro ordinamento delle seguenti modifiche di legge.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge, che inserisce un quinto comma all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 concernente appunto « Ritardi od omessi versamenti diretti », si affronta il problema dal lato dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR e per ciò che attiene le ritenute fiscali quali, ad esempio, quelle operate sui salari dei dipendenti o sulle parcelle dei professionisti.

Le soprattasse previste dal citato articolo 92 variano a seconda dei casi dal 40 per cento al 50 per cento delle imposte o delle ritenute non versate. Il meccanismo studiato è il seguente:

1) il contribuente affida ad un dottore commercialista o ad un ragioniere collegiale o ad un consulente del lavoro (e quindi a professionisti iscritti ad un albo professionale e, pertanto, ufficialmente abilitati e facilmente individuabili) le somme necessarie per il pagamento delle imposte dirette e per il versamento delle ritenute e dispone della relativa prova (ricevuta, quietanza);

2) il professionista non effettua il versamento, appropriandosi indebitamente delle somme;

3) al contribuente è notificata la cartella esattoriale per il recupero forzoso delle imposte non versate comprensiva di soprattasse ed interessi;

4) il contribuente, se non lo ha già effettuato in precedenza, denuncia il fatto all'autorità giudiziaria e provvede al pagamento della sola imposta dovuta; inoltra poi istanza al competente direttore del dipartimento delle entrate, allegando la denuncia all'autorità giudiziaria, l'attestazione dell'avvenuto pagamento e la prova del versamento eseguito a suo tempo ad uno dei sopra citati professionisti per il pagamento proprio di quell'imposta o ritenuta fiscale ora pretesa dall'amministrazione finanziaria;

5) è concessa la sospensione e, qualora il professionista coinvolto venga condannato con passaggio in giudicato della relativa sentenza penale, le soprattasse e gli interessi saranno riscossi direttamente in capo al professionista con definitiva liberazione del contribuente; qualora invece non vi sia condanna del professionista, la sospensione sarà revocata ed il procedimento di recupero forzoso proseguirà in capo al contribuente.

Si ritiene, in tal modo, che le ragioni dell'erario siano tutelate con il recupero incentivato dell'imposta dovuta e mai versata, nel contempo si scongiurano gli effetti più deleteri in capo al contribuente il quale non sarà tenuto a versare le soprattasse e gli interessi che normalmente risul-

tano più elevati della stessa imposta non versata. Eventuali collusioni tra contribuente e professionista non dovrebbero verificarsi in quanto il sistema richiede, da un lato, il versamento dell'imposta e, dall'altro, l'avvenuta presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria.

L'articolo 2 della proposta di legge in oggetto, con il quale si inserisce un ottavo comma all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernente le circostanze attenuanti e le esimenti, affronta il problema dal lato dell'IVA che, data l'entità delle pene pecuniarie previste, è quello suscettibile di produrre le conseguenze più gravi in capo ai contribuenti.

Le pene pecuniarie previste, a tal proposito, dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 variano, come detto, da un minimo del 200 per cento ad un massimo del 400 per cento, mentre la soprattassa per il mancato versamento dell'acconto IVA è del 20 per cento. Il meccanismo studiato è lo stesso di quello previsto per le imposte dirette e per le ritenute fiscali.

Sarà poi necessaria l'emanazione di un regolamento ministeriale che disciplini le modalità di inoltro dell'istanza di sospensione nonché la possibilità per il contribuente di procedere ad un pagamento dilazionato dell'imposta dovuta, dietro presentazione di idonee garanzie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le sopratasse di cui al presente articolo nonché gli interessi di cui all'articolo 9 sono sospesi nei confronti dei contribuenti e dei sostituti di imposta per i quali il mancato, insufficiente o tardivo versamento è dipeso da fatto doloso di terzi professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri collegiali e dei consulenti del lavoro. La sospensione è concessa dal direttore del Dipartimento delle entrate su istanza del contribuente o del sostituto di imposta che ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, che ha pagato l'imposta ancora dovuta e che fornisce prova dell'avvenuto versamento ad uno dei succitati professionisti. Le sopratasse e gli interessi sono irrogati direttamente in capo al professionista dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ».

ART. 2.

1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le sopratasse e le pene pecuniarie di cui all'articolo 44 del presente decreto ed all'articolo 6, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e successive modificazioni, nonché gli interessi previsti dal presente decreto sono sospesi nei confronti dei contribuenti per i quali il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'IVA

è dipeso da fatto doloso di terzi professionisti iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri collegiali e dei consulenti del lavoro. La sospensione è concessa dal direttore del dipartimento delle entrate su istanza del contribuente o del sostituto di imposta che ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria, che ha pagato l'IVA ancora dovuta e che fornisce prova dell'avvenuto versamento ad uno dei succitati professionisti. Le soprattasse, le pene pecuniarie e gli interessi sono irrogati direttamente in capo al professionista dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ».

